

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 837

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE BERTOLDI, CIABURRO, MARCHETTO ALIPRANDI

Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica

Presentata il 30 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata nella XVIII legislatura (atto Senato n. 792), ha la finalità di abrogare la norma che prevede l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, cosiddetto « super-bollo », attraverso l'abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto un'addizionale annuale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 chilowatt. Si ricorda al riguardo che l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica era stata introdotta nel 2011, per un importo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, con effetto retroattivo e per tutto il parco circolante. Successivamente,

dal 1° gennaio 2012 tale addizionale erariale è stata innalzata a 20 euro per ogni chilowatt ed estesa alle vetture con potenza superiore a 185 chilowatt. Pertanto, la presente iniziativa legislativa si rende necessaria in quanto le finalità iniziali che avevano motivato l'introduzione del super-bollo, ovvero l'incremento del gettito erariale nelle casse dello Stato stimato all'epoca in 168 milioni di euro, in realtà hanno prodotto l'effetto contrario, penalizzando fortemente il mercato automobilistico e il suo indotto, nonché le aspettative di incasso del gettito fiscale dell'amministrazione finanziaria. Le principali associazioni della filiera *automotive* evidenziano, a tale fine, che a partire dal 2012 si è determinata una perdita complessiva dovuta alle minori entrate fiscali pari a circa 140 mi-

lioni di euro così ripartita: 93 milioni di euro dell'imposta sul valore aggiunto e 3 milioni di euro del super-bollo, per lo Stato; 19,8 milioni di euro della tassa automobilistica, per le regioni; 5,2 milioni di euro dell'imposta provinciale di trascrizione e circa 9 milioni di euro dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, per le province. A determinare tale situazione, che può definirsi una sorta di « danno erariale », derivante dall'introduzione del super-bollo sono stati alcuni fenomeni imprevisi e controproducenti, in particolare la forte riduzione delle nuove immatricolazioni di vetture con potenza superiore a 185 chilowatt. In relazione alle predette considerazioni, risulta pertanto necessario, ad avviso dei proponenti, intervenire attraverso la presente iniziativa legislativa nella convin-

zione che il super-bollo ha fallito nella sua missione e solo eliminandolo si può ripristinare una domanda di immatricolazioni tale da assicurare maggiori introiti che compensino le sofferenze di un settore industriale di eccellenza tipicamente italiano, in grado di generare sicuramente nuovi posti di lavoro. In attesa delle decisioni in ambito europeo relative alle nuove regole sul bollo che porteranno all'unificazione del bollo auto europeo per i Paesi dell'Unione europea, la presente proposta di legge, attraverso l'abolizione dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica, rappresenta, pertanto, un primo passo opportuno, dal punto di vista economico e della domanda interna, auspicato fra l'altro da milioni di automobilisti, anche al fine di fornire al mercato dell'auto un primo segnale di rilancio che possa intervenire per ridurre il carico fiscale sul comparto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento degli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella A annessa alla legge 27 dicembre 2017, n. 205.



19PDL0022250